

COMUNE DI ROANA

PROVINCIA DI VICENZA

*** * * * ***

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

- **Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 12.5.92 e modificato con Delibere di Consiglio Comunale n° 57 del 14.10.92 e n° 5 del 31.01.1996.-**

TITOLO 1[^]

NORME GENERALI

ART. 1 ***(Oggetto)***

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello Statuto l'attività contrattuale del Comune relativamente agli appalti alle compravendite, alla concessione dei pubblici servizi, alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'ente.
2. Detto regolamento viene emanato in esecuzione del disposto di cui all'art. 59 - 1[^] comma - della legge 8.6.1990, n°. 142 e dello Statuto Comunale.

CAPO 1[^]

ATTIVITA' PREPARATORIE

ART. 2 ***(Definizione di contratto e di convenzione)***

1. Ai sensi dell'art. 1321 del Codice Civile il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
2. Le convenzioni sono gli accordi per disciplinare, con carattere di continuità, rapporti giuridici non patrimoniali.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti ed alle convenzioni di cui il Comune è parte.

ART. 3 ***(Capacità contrattuale del Comune)***

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 11 del Codice Civile, gode dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico; pertanto, svolge l'attività contrattuale sottostando alla disciplina pubblicistica, ma in condizioni di parità con la controparte privata.
2. Il Comune per il conseguimento dei suoi scopi si avvale di tutti i contratti di diritto pubblico e può liberamente determinare il contenuto nei limiti imposti dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Il Comune può anche concludere contratti che non appartengano a tipi aventi una disciplina particolare, a condizione che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

ART. 4

(Attività istruttoria, preparatoria e propositiva)

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie necessarie per addivenire alla stipula del contratto, compete al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale.
2. Nel caso di prevalenza, si deve dare atto nella proposta dell'intervento concerto con il responsabile del servizio competente nella materia non prevalente.
3. La proposta di delibera a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati negli artt. 53 e 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5

(Contratto preliminare)

1. Nell'ambito dell'attività, preparatoria e propositiva il Sindaco o chi per lui può sottoscrivere con la parte interessata un atto preliminare con il quale il trasferimento di proprietà di un diritto si fa dipendere da una futura manifestazione di volontà degli organi deliberanti del Comune.
2. L'atto preliminare è nullo, se non fatto in forma scritta.

ART. 6

(Deliberazione a contrattare)

1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale delibera la stipula del contratto.
2. La deliberazione di cui al precedente comma deve indicare:
3. il fine che con il contratto si intende perseguire;
4. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
5. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
6. E' competenza della Giunta assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della legge 8.6.1990, n°. 142 per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Sindaco o del Segretario comunale.

7. La competenza ad assumere la delibera a contrattare relativa all'affidamento in concessione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività e servizi mediante concessione, spetta al Consiglio comunale, salvo quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione o ad esigenze improvvise e, comunque, di durata non superiore ai tre mesi, nei quali casi provvede la Giunta.
8. Compete alla Giunta la deliberazione di affidamento di incarichi professionali, di difesa legale, progettazione, direzione, collaudo lavori e quant'altro attenga alla ordinaria amministrazione. Nel caso in cui i costi relativi ai predetti incarichi trovino copertura in finanziamenti da richiedere o comunque ancora da concedere, la deliberazione della Giunta di affidamento dell'incarico deve essere preceduta dalla deliberazione consiliare di approvazione del piano finanziario dell'opera pubblica da realizzare.

ART. 7
(Forme di contrattazione)

1. I contratti dai quali derivi un'entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel titolo II° Capo III R.D. 23 maggio 1924, n° 827 con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e successive modificazioni.
2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa sono preceduti, di regola, da licitazione privata ovvero, quando trattasi di speciali lavori o forniture, da appalto-concorso o trattativa privata.
3. La concessione di beni immobili comunali il cui valore di stima sia superiore ai 300 milioni di lire deve essere preceduta da asta pubblica.
4. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti dalla deliberazione di cui al precedente art. 6, nei limiti delle prescrizioni compatibili.
5. E' fatto obbligo all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intende sub-appaltare nei limiti previsti dalla legge.

ART. 8
(Pattuzioni generali)

1. I contratti devono avere termini e durata certi. E' escluso il pagamento degli interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.
2. Il sub-appalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.
3. I contratti non possono essere ceduti, a pena di nullità. Non sarà considerata cessione di contratto la trasformazione della fisionomia giuridica dell'impresa quando con la modifica non cambiano le persone giuridiche dell'impresa trasformata.

ART. 9
(Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche)

1. Fino all'adozione di un proprio capitolato generale, l'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni del capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modificazioni.

ART. 10

(Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi)

1. L'esecuzione delle opere in appalto nonché le forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito Capitolato Speciale o Foglio Patti e Condizioni che contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. oggetto del contratto;
 - b. descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni e servizi con specifica della qualità, della natura ed entità delle prestazioni ripartite per gruppi di lavori omogenei;
 - c. ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
 - d. documenti che fanno parte integrante del contratto;
 - e. l'importo della cauzione;
 - f. tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
 - g. penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
 - h. forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
 - i. modalità per la definizione delle controversie.
 - l. clausola che quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo, l'amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto.

ART. 11

(Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi)

1. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell'art.10, anche clausole che disciplinino:
 - a) l'esercizio da parte del Comune della facoltà di riscatto;
 - b) le modalità per il trasferimento al comune, alla scadenza del contratto degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
 - c) i casi di decadenza del concessionario;
 - d) l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
 - e) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;
 - f) i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
 - g) l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;
 - h) le modalità di resa del servizio all'utenza, agli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso;
 - i) l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante e senza eccezione alcuna, cortesia e considerazione dell'utente;
 - l) l'obbligo di predisporre, una volta operanti le norme contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore.

ART. 12
(Clausole contrattuali predisposte)

1. E' condizione essenziale perché possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute.

ART. 13
(Clausole contrattuali onerose)

1. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'ente, debbono essere specificatamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'art. 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, di regolamento generale e locale e del capitolato generale di cui al precedente art. 9.

ART. 14
(Inadempimento contrattuale)

1. L'inadempimento contrattuale del privato contraente verrà, esaminato dalla Giunta Comunale in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
2. Nei contratti di durata gli inadempimenti di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni della prestazione, verranno valutati dalla Giunta Comunale, la quale adotterà i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
3. Nei contratti verrà stabilito che l'applicazione delle penalità, nei casi previsti nella pattuizione tra le parti, è affidata al funzionario preposto all'ufficio o al servizio, salvo sempre il potere correttivo della Giunta Comunale.

ART. 15
(Arbitrato)

1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.
2. Il funzionamento e la composizione del collegio arbitrale sono disciplinati dalle norme di cui al D.P.R. 16.7.1962, n. 1063.

ART. 16
(Transazione)

1. La Giunta assume la deliberazione per la stipulazione del contratto di transazione con il quale il Comune e il privato contraente, facendo reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
2. Con le reciproche concessioni di cui al precedente comma, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa o della contestazione delle parti.
3. Al contratto di transazione sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli dal 1965 al 1976 del Codice Civile e dalle leggi dello Stato.

ART. 17
(Responsabilità)

1. Fermo restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge e dei capitolati speciali o Foglio patti e condizioni anche alla luce delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 in data 10 gennaio 1991, ricade sotto la responsabilità dell'Istruttore Responsabile della U.O. - Area Tecnica o di chi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento;
2. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere, la responsabilità della regolarità e tempestività delle procedure d'appalto, compresa l'osservanza delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 in data 10 gennaio 1991 attinenti al bando di gara, ricadono esclusivamente sull'Istruttore Responsabile della U.O. - Area Tecnica o su chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. La responsabilità della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale dell'opera ricade sul Responsabile U.O. - Area Contabile o chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 18
(Contenuto della responsabilità d'appalto)

1. Il responsabile della procedura d'appalto:
 - a) cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare la procedura prescelta nella deliberazione a contrattare per l'affidamento dell'opera o fornitura;
 - b) provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresi la pubblicità preventiva quando e come dovuta, la proposta alla Giunta dell'elenco delle imprese da invitare, la formazione del bando, la diramazione degli inviti.

ART. 19
(Obbligo del contratto)

1. Il verbale di aggiudicazione conseguente a gara formale costituisce contratto.

CAPO 2[^]

STIPULAZIONE E GESTIONE

ART. 20
(Forma dei contratti)

1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'art. 56, lett. b) della legge 8 giugno 1990, n. 142:
 - a. forma pubblica;
 - b. forma pubblica amministrativa;
 - c. scrittura privata;
 - d. a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio entro il limite di valore di L. 5.000.000=;
 - e. senza atto scritto per piccole spese di acquisto al minuto o per la vendita di oggetti fuori uso;
2. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa quando:
 - a) il contratto consegua a trattativa privata giuste le previsioni contenute nell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e per un valore inferiore a L. 10.000.000=.
 - b) si tratti di contratti di locazione attivi o passivi.
 - c) oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.
 - d) I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti dalla deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 6, nei limiti delle prescrizioni compatibili.

ART. 21
(Rogito del contratto)

1. Il Segretario Comunale, nell'interesse del Comune, può rogare gli atti e i contratti nei quali il Comune stesso è parte ai sensi dell'art. 89 del R.D. 3.3.1934, n. 383 mantenuto in vigore dall'art. 64 lettera c) della legge 8.6.1990, n. 142.

ART. 22
(Stipulazione del contratto)

1. Il responsabile dell'Ufficio Segreteria, sentito il Segretario Comunale rogante, comunica al soggetto interessato, entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e,

comunque, non oltre 90 giorni dalla data della deliberazione di aggiudicazione, il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto.

2. Il soggetto aggiudicatario, se non addiviene nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, salvo fatti giustificabili, decade dall'aggiudicazione e il responsabile della procedura d'appalto provvede alla comunicazione, entro 10 giorni, al Comitato Centrale dell'Albo Costruttori come previsto dal 2° comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1984, n. 687.
3. Il Segretario Comunale stipula i contratti quando non assume le funzioni di Ufficiale rogante di cui al precedente articolo 21. Quando invece al rogito del contratto provvede il Segretario Comunale, la stipula compete al Sindaco o a chi legalmente lo sostituisce ai sensi dell'art. 59 - 2° comma - lettera c) e d) dello Statuto Comunale.
4. Il soggetto che interviene nella stipula si attiene strettamente alla volontà dell'ente manifestata attraverso atti formali.

ART. 23

(Spese contrattuali)

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali, sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali non dispongano diversamente.
2. Le spese per la pubblicità delle gare e quelle per la pubblicazione del bando di gara sono invece a carico del Comune.

ART. 24

(Deposito per spese contrattuali e fiscali)

1. L'ammontare del deposito delle spese di cui al 1° comma del precedente art. 23 deve determinarsi in base alla spesa presunta da sostenere per il contratto in corso di stipula.
2. I depositi per spese contrattuali devono risultare da apposito registro da tenersi nell'Ufficio della Segreteria Comunale.
3. I depositi comprendono gli importi di tutte le spese per la formazione, stipulazione e rogazione del contratto, nonché, per i relativi adempimenti fiscali di registrazione e trascrizione, dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
4. I prelevamenti del deposito sono effettuati mediante buoni firmati dal Segretario Comunale e dal Ragioniere del Comune.
5. Ogni buono deve indicare la ditta depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto al quale esso si riferisce, il numero della bolletta rilasciata dal Tesoriere, nonché l'ammontare dei prelevamenti effettuati in precedenza.
6. Appena esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, il Segretario Comunale deve compilare la distinta delle spese e questa, riconosciuta regolare dal responsabile della ragioneria, è liquidata dal Sindaco.
7. L'eventuale rimanenza è immediatamente restituita al depositante, a mezzo di buono da emettersi nelle forme indicate dal precedente comma 4.

ART. 25
(Gestione del contratto)

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale è depositato presso l'Ufficio Segreteria. Questo ufficio provvede, entro i successivi dieci giorni, a trasmettere copia al servizio che l'ha proposto affinché ne curi la gestione nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l'annotazione delle scadenze di pertinenza.
2. Per i contratti stipulati con atto pubblico, l'Ufficio Segreteria provvede alla individuazione e registrazione di tutti i termini temporali delle obbligazioni attive e passive scaturenti dal contratto, alla loro rubricazione a seconda del servizio attivabile, alla loro segnalazione scritta, almeno 30 giorni prima dell'evento, ai singoli servizi compresa la ragioneria per quanto attiene agli aspetti finanziari e patrimoniali, al fine di un'efficace ed efficiente gestione dei contratti stessi. Per i contratti stipulati a scrittura privata provvede lo stesso Ufficio Segreteria.
3. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico ufficio o del servizio che ha proposto la relativa deliberazione a contrattare. Comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il responsabile del servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti.
4. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari) provvedendo a che non si verificano, fra l'altro, ritardi eccedenti quelli che per l'art. 40 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici generano interessi passivi a carico del Comune, riferendo tempestivamente al Segretario Comunale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.
5. In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientranti nel comma precedente, il funzionario responsabile riferisce subito al Segretario Comunale motivando sull'origine del ritardo e sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.

ART. 26
(Integrità del contratto)

1. Non è consentito che siano date disposizioni da amministratori, segretario, funzionari, direttori dei lavori intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili all'ente. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. In caso di urgente necessità di integrare e variare il contenuto di un contratto in corso, il Sindaco può disporre per iscritto in attesa della stipula del contratto integrativo ma soltanto in conformità a delibera della Giunta che abbia anche finanziato l'eventuale maggiore spesa.

TITOLO 2°

PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 27

(Scelta del contraente)

1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato con osservanza anche delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 per gli appalti dei lavori ivi indicati all'art. 10.
2. La formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla licitazione e alla gara per l'appalto concorso, nella procedura ristretta e in quella negoziata, è riservata alla competenza della Giunta.

ART. 28

(Esclusione dalla contrattazione)

1. E' escluso dalla procedura di appalto o di concessione il concorrente che si trova nelle condizioni elencate nell'articolo 18 del Decreto legislativo 19.12.1991 n. 406.
2. L'esclusione delle imprese che avessero chiesto di partecipare all'appalto o alla concessione per i motivi previsti nel comma precedente sono disposte con atto motivato della Giunta Comunale.
3. L'esclusione dalla gara, nella seduta di effettuazione della medesima, per irregolarità o incompletezza della documentazione dell'offerta e per qualsiasi altro motivo attinente

all'offerta del candidato invitato, spetta con decisione motivata, all'Autorità che presiede la gara.

ART. 29
(Pubblicità ed esito gare)

1. Gli adempimenti connessi all'osservanza dell'obbligo di pubblicità dell'esito delle gare, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono di competenza del Responsabile di Area che vi provvede nei dieci giorni successivi all'approvazione della Giunta Comunale del verbale di gara.
2. Compete alla stessa Giunta il potere correttivo delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva dei contratti..

CAPO 2°

SISTEMI DI AFFIDAMENTO

ART. 30
(Tipi di affidamento)

1. Agli appalti di opere pubbliche, agli affidamenti di servizi e di forniture si può pervenire attraverso i seguenti sistemi:
 - a) asta pubblica;
 - b) licitazione privata;
 - c) appalto-concorso;
 - d) trattativa privata;
 - e) concorso di idee;
 - f) concessione.
2. Di norma e salva diversa determinazione del Consiglio Comunale, gli appalti di opere pubbliche e gli affidamenti di forniture di importo rispettivamente superiore a 75.000.000= e a 20.000.000= sono disposti dal Comune mediante licitazione privata con il metodo previsto dal 2° comma, lettera a) del successivo articolo 33, mentre per gli stessi appalti o affidamenti di importo inferiore ai limiti sopra indicati si procederà mediante trattativa privata previa gara informale ai sensi del successivo art. 45.

CAPO 3°

ASTA PUBBLICA

ART. 31
(Definizione e modalità attuative)

1. L'asta pubblica è un sistema di gara attraverso il quale l'Ente si rivolge al pubblico consentendo a tutti coloro che sono in possesso di requisiti richiesti per la loro partecipazione, di presentare la relativa offerta.
2. Si svolge attraverso i seguenti metodi:
 - a) metodo della candela vergine;
 - b) metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione;
 - c) metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara;
 - d) metodo del pubblico banditore;
3. Le norme procedurali da seguire sono previste agli artt. 63 e seguenti del Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827.

ART. 32
(Pubblicazione avviso asta pubblica)

1. L'avviso di asta pubblica, al fine di assicurare la massima conoscenza dell'appalto, deve essere pubblicato:
 - a) se il prezzo base non supera l'importo di L. 500.000.000= all'albo pretorio del Comune e in luoghi pubblici almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'espletamento dell'incanto;
 - b) se il prezzo base supera l'importo di L. 500.000.000= tale pubblicazione deve essere effettuata anche su due quotidiani almeno 15 giorni prima dell'espletamento dell'incanto;
2. Nei termini di cui sopra non deve essere considerato il "dies quo";
3. Nei casi d'urgenza, individuati dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, i termini medesimi possono essere ridotti fino a 5 giorni;
4. Qualora l'importo dell'appalto sia pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, l'avviso d'asta deve essere pubblicato ai sensi degli articoli 12, 13 del decreto legislativo 19.12.1991 n. 406.;
5. Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni dettate in materia dalle leggi nazionali e regionali circa la pubblicità da effettuare a mezzo stampa in bollettini particolari;
6. L'avviso d'asta pubblica viene sempre pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e negli altri luoghi pubblici.

CAPO 4°

LICITAZIONE PRIVATA

ART. 33
(Definizione e modalità attuative)

1. La licitazione privata è quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica, si rivolge ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.
2. In caso di licitazione privata si può procedere soltanto in uno dei seguenti modi:
 - a) con il metodo di cui all'art. 1, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso;
 - b) con il metodo di cui all'art. 1, lettera b) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per mezzo di offerta segreta da confrontarsi con la media ai sensi dell'art. 2 della stessa legge n. 14/73;
 - c) con il metodo di cui all'art. 1, lettera c) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media finale ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 14/73;
 - d) con il metodo di cui all'art. 1, lettera d) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 14/73;
 - e) con il metodo di cui alla lettera e) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, mediante offerta di prezzi unitari ai sensi dell'art. 5 della stessa legge n. 14/73;
 - f) con il metodo di cui all'art. 24, lettera b) della legge 8 agosto 1977, n. 584 relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 34
(Prescrizioni sui termini selettivi)

1. Le espressioni "per difetto" e "per eccesso" contenute negli articoli 2,3 e 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 sono da riferirsi alla percentuale di ribasso o di aumento indicata nell'offerta e non al prezzo derivante dalla applicazione della percentuale al valore di base dell'asta.

ART. 35
(Compilazione e custodia della scheda segreta)

1. Quando nella delibera a contrattare si sia prescelto di procedere alla licitazione privata in uno dei modi indicati negli artt. 2 e 3 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare sono fissati con un apposito verbale da una commissione costituita da:
 - a. Segretario comunale che la presiede
 - b. Un impiegato del settore interessato
 - c. Un impiegato dell'ufficio ragioneria.
2. La redazione del verbale e il suo inserimento in busta sigillata deve avvenire nelle ventiquattro

ore antecedenti a quella fissata per la tenuta dell'esperimento. Depositario della busta è il segretario comunale o funzionario da lui designato.

3. La busta sigillata è consegnata dal depositario al Presidente della commissione di gara all'ora fissata per l'apertura dell'esperimento.

ART. 36
(Metodo della media mediata)

1. Allorché la deliberazione a contrattare abbia prescelto di procedere alla licitazione privata con il metodo di cui all'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, l'applicazione delle norme contenute del 3° comma del richiamato art. 4 avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nei commi seguenti.
2. Qualora siano mediate offerte tutte di segno negativo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio ricavato ai sensi del 2° comma dello stesso art. 4.
3. Qualora siano mediate offerte tutte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio.
4. Qualora siano mediate offerte di segno negativo e offerte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore di chi ha offerto;
 - a) nel caso di media di segno negativo, la percentuale di ribasso o immediatamente inferiore al valore medio;
 - b) nel caso di media di segno positivo, la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio;
 - c) nel caso di media di segno negativo posta tra un'offerta di aumento e una offerta di ribasso superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;
 - d) nel caso di media di segno positivo posta tra un'offerta di ribasso e una offerta di aumento superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media.
 - e) nel caso di media pari a zero, la percentuale di segno negativo più vicina alla media.
 - f) Qualora siano state ammesse soltanto due offerte, l'aggiudicazione è fatta a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente l'aggiudicazione è fatta a suo favore.
 - g) In presenza di due o più offerte di identico valore, l'aggiudicazione è effettuata mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 37
(Offerte anomale)

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare per gli appalti pubblici, la Giunta su proposta del Presidente della commissione di gara, valuta l'anomalia delle offerte ai sensi dei punti 5 e 6 dell'art. 29 del decreto legislativo 19.12.1991 n. 406.

ART. 38
(Commissione di gara)

1. Ogni esperimento di gara per asta pubblica o per licitazione privata è gestito da una Commissione composta come segue:

a. Segretario dell'ente	Presidente
b. Istruttore resp.le - Area Tecnica	Membro o suo delegato
c. Istruttore resp.le - Area interessata *	Membro o suo delegato
d. Istruttore resp.le - Area contabile	Membro o suo delegato

* a seconda dell'oggetto della gara.

2. Tutte le funzioni che per legge e regolamento generale sono attribuite all'Autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente della commissione con obbligo di consultazione degli altri componenti. Nel caso di divergenza la gara può essere sospesa e la commissione si ritira per deliberare in merito.
3. I componenti delle commissioni possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.
4. Un dipendente designato dal Segretario comunale assiste all'esperimento per la redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti della commissione.

ART. 39
(L'Aggiudicazione)

1. L'efficacia dell'aggiudicazione è sempre subordinata alla deliberazione di approvazione del verbale di gara da parte della Giunta Comunale. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta prodotta da un concorrente rimasto aggiudicatario provvisorio in sede di gara superi l'impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la Giunta Comunale è tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta e sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.

CAPO 5°

APPALTO - CONCORSO

Art. 40
(Qualificazione e modalità attuative)

1. L'appalto-concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando di gara, un progetto o una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto.
2. Tale sistema è regolato dall'art. 4 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali, ed alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 19.12.1991 n. 406 nel caso l'appalto stesso sia soggetto per valore, alla normativa comunitaria.
3. Si realizza estendendo l'invito alle Ditte che, sulla scorta delle richieste di candidature formulate a seguito di risposte ad un preavviso di gara, possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione. Tale elenco, nel caso di appalto soggetto alla sola normativa nazionale può essere integrato con ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale ancorché non abbiano avanzato istanza di partecipazione purché siano in possesso dei requisiti prescritti.

ART. 41

(Elementi di valutazione preordinati)

1. Nel capitolato speciale e nel bando di gara devono essere indicati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente d'importanza attribuita.
2. Nella lettera d'invito saranno altresì indicate tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per l'ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per la presentazione delle offerte.

ART. 42

(Commissione Giudicatrice)

1. La Commissione Giudicatrice dell'appalto-concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che quelli economici.
2. Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato.
3. La Commissione Giudicatrice viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale e la sua composizione variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dell'appalto, deve privilegiare la funzione tecnica rispetto a quella politica.
4. La presidenza della Commissione è affidata al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In caso di rinuncia o impedimento del Segretario la presidenza può essere conferita ad un soggetto esterno comunque appartenente ad una pubblica amministrazione ed inquadrato in una qualifica dirigenziale.
5. Fanno parte di diritto della Commissione Giudicatrice:
 - a. Il Segretario Comunale che la presiede;
 - b. Un Istruttore direttivo del settore interessato o suo delegato;
 - c. Un Istruttore direttivo dell'ufficio ragioneria o suo delegato;

6. Un dipendente designato dal Segretario Comunale assiste ai lavori della Commissione per la redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti della Commissione stessa.
7. Nell'espletamento del complesso e delicato compito attribuitole la Commissione può avvalersi, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.
8. Detti soggetti saranno nominati dalla Giunta Comunale su richiesta a designazione della commissione.
9. La Commissione Giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.
10. E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all'ulteriore espletamento dei lavori, che possano essere affidate ad uno od alcuni membri costituenti una sottocommissione.

ART. 43

(Lavori della Commissione Giudicatrice)

1. Nella sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica la Commissione Giudicatrice è da considerare l'unica interprete delle esigenze dell'Amministrazione comunale quali risultano dal bando di gara e dal progetto e dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.
2. La sua attività deve essere quindi improntata a contemperare l'esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.
3. La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate:
 - A) Presa d'atto delle offerte valide trasmesse dall'Ente appaltante e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;
 - B) Determinazione e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte;
 - C) Esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici. In tale veste la Commissione, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:
 - a) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall'Amministrazione Comunale, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
 - b) di chiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche al progetto purché operate nei confronti di tutti i concorrenti;
 - c) di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;

- d) di non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell'appalto concorso quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;
- E) Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto alla offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati;
- F) Trasmissione degli atti all'Amministrazione appaltante per l'adozione delle definitive determinazioni.

Art. 44
(Aggiudicazione)

1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione degli organi collegiali competenti dell'Amministrazione appaltante.
2. La deliberazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.
3. Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.
4. In sede di definizione aggiudicazione l'Amministrazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche. E' comunque riservata all'impresa aggiudicataria la facoltà di accettarle o di rinunciare all'appalto.

CAPO 6°

TRATTATIVA PRIVATA

ART. 45
(Trattativa privata mediante gara informale)

1. Ricorrendo le condizioni eccezionali previste dalla legislazione nazionale e dalle leggi comunitarie, il Comune può fare ricorso al sistema della trattativa privata.
2. In tal caso, pur non precludendo la possibilità, in situazioni eccezionali, di utilizzare ogni forma di contrattazione che risulti giustificata dalle particolari esigenze del momento o dell'evento, nel rispetto naturalmente della discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione Comunale, si dovrà preferire il metodo della trattativa privata preceduta da una gara informale.

3. Tale forma di trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale alla quale sono invitate a partecipare almeno 3 (tre) ditte.
4. Non può esperirsi per lavori il cui ammontare ecceda l'importo di L. 30.000.000= per le opere pubbliche e di L. 15.000.000= per le forniture di beni e servizi salvo che non ricorrano particolari circostanze debitamente motivate.

ART. 46
(Procedimenti)

1. Il ricorso alla trattativa privata è comunque sempre consentito quando:
 - a) la licitazione o l'incanto è andato deserto o si abbiano fondati elementi di previsione che andrebbe deserto;
 - b) si tratti di acquisto di beni, prestazione di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara;
 - c) l'acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili, nonché la vendita di immobili sia con le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e degli altri enti pubblici in genere;
 - d) l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili non permette di esperire la pubblica gara;
 - e) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico della prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e il loro valore non superi il 30% dell'importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;
 - f) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelle realizzate, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, sempreché il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente;
2. il motivo del ricorso alla trattativa privata, deve essere espresso e risultare nella deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 6.

ART. 47
(Commissione di gara)

1. La realizzazione di opere pubbliche e le forniture di beni e servizi con il metodo di cui al precedente articolo 45 saranno effettuate previa gara informale tenuta da una commissione composta come segue:
 - a) Segretario Comunale: Presidente
 - b) Istruttore Resp.le 1° U.O. Area Contabile: Membro
 - c) Istruttore Resp.le 2° U.O. Area Tecnica o altro
 - d) oppure funzionario da lui delegato: Membro
 - e) Istruttore Resp.le o suo delegato dell'area
 - f) interessata all'oggetto della trattativaFunge da Segretario della Commissione un dipendente designato dal segretario comunale.
2. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto apposito verbale in cui sono indicati i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario.
3. Per gli interventi e le forniture di cui al comma 1° di importo inferiore a L. 10.000.000 la Giunta Comunale procede all'aggiudicazione prescindendo dal parere della commissione avvalendosi del parere emesso ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 del responsabile del settore;

CAPO 7°

CONCORSO DI IDEE

ART. 48 ***(Qualificazione)***

1. Il concorso di idee è il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse ed in genere di natura artistica acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.
2. E' finalizzato al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.
3. Anche se con l'attribuzione del premio l'Ente acquisisce il diritto pieno e conseguentemente la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella

sussistenza di tutti i requisiti previsti che al soggetto risultato vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell'opera.

ART. 49
(Modalità attuativa)

1. Il concorso di idee si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'ente di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo coloro che possiedono i requisiti a partecipare.
2. Trattandosi di un concorso dovrà essere riservata la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti;
3. Il giudizio sulle soluzioni preposte viene riservato ad una Commissione Giudicatrice, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali.
4. Tale Commissione viene nominata con deliberazione della Giunta e la sua composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e conseguentemente delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate. Per la presidenza e i membri di diritto della Commissione, si applicano le stesse norme dell'appalto-concorso di cui al precedente art. 42, commi 4[^] - 5[^] - 6[^]e 7[^].
5. Il parere espresso dalla Commissione attraverso un verbale costituente semplice proposta e quindi atto interno, costituisce la base per l'adozione da parte dell'organo collegiale competente, delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso. Tale parere riveste natura obbligatoria ma non vincolante per cui l'eventuale comportamento dell'Ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione, deve essere adeguatamente motivato.

CAPO 8[^]

CONCESSIONE

ART. 50
(Qualificazione)

1. Si ha il rapporto di concessione quando il Comune affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire una determinata opera, ed in tal caso si prefigura un rapporto di concessione di sola costruzione; ovvero di eseguire e gestire l'opera stessa, nel qual caso si ipotizza l'ipotesi di "concessione di costruzione e gestione od esercizio".
2. Nell'un caso e nell'altro vengono di norma, trasferiti sul concessionario anche gli oneri ed adempimenti consequenziali all'esecuzione, quali la progettazione, le attività di acquisizione

anche mediante esproprio delle aree, la eventuale costituzione di servitù e quanto altro la pubblica amministrazione avrebbe dovuto fare per l'esecuzione dell'opera stessa.

3. Possono affidarsi in concessione anche le attività aventi carattere organizzativo o di supporto proposte dall'amministrazione in materia di opere pubbliche. Il concessionario non potrà divenire affidatario dell'opera né concorrere all'esecuzione dei lavori.

ART. 51 **(Modalità attuative)**

1. Ai sensi dell'art. 32, lettera f) della legge 8.6.1990 n. 142 spetta al Consiglio Comunale deliberare in ordine all'affidamento in concessione di attività o servizi mediante convenzione. Quando però, l'attività o il servizio è affidato in appalto o, comunque, riguarda solo l'attività materiale inerente al servizio e senza l'instaurazione di rapporti diretti tra l'impresa privata assuntrice e gli utenti destinatari del servizio medesimo, competente a deliberare sarà la Giunta comunale.
2. La deliberazione a contrattare di cui al precedente comma deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
3. Trattandosi di una forma del tutto particolare di affidamento, peraltro in genere interessata a progetti di grande importanza e dimensione, il sistema di affidamento della concessione viene in genere svincolato dalle rigide norme che regolano i procedimenti dei pubblici appalti.
4. Il sistema di affidamento più seguito e che meglio si presta al raggiungimento dello scopo, per la natura particolare dell'appalto, e quello della trattativa privata, di norma preceduta da gara ufficiosa e nella quale si tiene presente, unitamente all'elemento prezzo, la qualità, del prodotto o dell'opera che viene offerta; o nel caso di costruzione e gestione, la durata della utilizzazione del bene quale corrispettivo per l'esecuzione dell'opera.
5. Altro sistema che si può utilmente applicare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dalla lettera b) dell'art. 29 del Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406.
6. Ove comunque si tratti di concessione di sola costruzione, e si superino i limiti previsti per l'applicazione delle norme comunitarie, si dovranno seguire i sistemi di cui alla legge 8.8.1977, n. 584, in quanto è equiparata all'appalto.

TITOLO 3[^]

CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI COMUNALI

ART. 52 **(Concessione di beni demaniali)**

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze delibera la concessione a privati contraenti l'uso eccezionale di beni del demanio del Comune.
2. L'atto di concessione in esecuzione della deliberazione di cui al precedente comma è rilasciato dal Sindaco, o dall'Assessore o dal responsabile del servizio interessato, secondo la rispettiva competenza stabilita nello Statuto e nei regolamenti.
3. Le concessioni in uso possono avere la durata massima di anni 99.

ART. 53

(Clausole particolari delle concessioni di beni demaniali)

1. Nei capitolati per la concessione di beni del demanio comunale sono da inserirsi le clausole relative:
 - a) alla precisa individuazione del bene;
 - b) alla modalità di utilizzazione del bene;
 - c) alla facoltà di modificare la concessione e di ordinare al concessionario l'esecuzione di nuove opere nell'interesse pubblico;
 - d) alla facoltà di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse;
 - e) al diritto di controllo da parte del Comune;
 - f) alla facoltà di esecuzione d'ufficio, da parte del Comune, delle prestazioni non eseguite dal concessionario;
 - g) al recesso unilaterale da parte del concessionario;
 - h) ai diritti e doveri del concessionario;
 - i) al canone;
 - j) al passaggio della proprietà degli impianti alla scadenza della concessione;
 - k) alla restituzione del bene in pristino stato;
 - l) alla sanzione della decadenza;
 - m) all'onere delle spese contrattuali da porsi a carico del concessionario.
2. Spetta al Comune la tutela del bene demaniale ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

ART. 54

(Disciplina delle singole concessioni)

1. Le concessioni dei beni demaniali del Comune attengono alle strade, alle piazze, agli spazi e al sottosuolo pubblico, ai cimiteri, ai mercati, agli immobili di interesse storico, archeologico e artistico, ai musei, pinacoteche, biblioteche e archivi e agli altri beni che per legge sono soggetti al regime del demanio pubblico di cui all'art. 823 del Codice Civile.
2. Nel concedere l'uso eccezionale dei beni di cui al precedente comma devono applicarsi le disposizioni di leggi e regolamenti statali e regionali che vi si riferiscono.

ART. 55

(Concessione dei servizi comunali)

1. Il Consiglio o la Giunta secondo la rispettiva competenza ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, delibera il conferimento in concessione dei servizi comunali di cui all'art. 1 del T.U. 15 Ottobre 1925, n°2578 ed alle altre disposizioni di legge e, in genere, di tutti i servizi la cui attività, che si intende concedere ad altri soggetti, sia di esclusiva spettanza del Comune.
2. La deliberazione di cui al precedente comma deve essere corredata dallo schema di contratto e dal relativo capitolato.
3. Il contratto con il quale il Comune concede al privato secondo il disposto dell'art. 26 del T.U. 15 ottobre 1925, n° 2578, i servizi indicati al primo comma, deve contenere tutte le condizioni previste dall'art.11 del presente Regolamento.

ART. 56
(Modalità attuative)

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente devono, di regola, essere procedute da asta pubblica. Tuttavia quando circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consigliano i contratti possono seguire a licitazione o a trattativa privata o per appalto concorso.
2. Quando la legge prevede speciali procedure per la scelta del concessionario, gli organi comunali deliberanti e gli organi esecutivi seguiranno le predette procedure.
3. Nel conferire la gestione di un servizio l'organo deliberante del Comune è tenuto ad osservare le leggi e i regolamenti dello Stato e della Regione vigenti in ordine al servizio da conferire. Tali leggi e regolamenti devono essere richiamati nel contratto da stipulare del quale costituiscono clausole di stretta osservanza.

TITOLO 4^.

FORNITURA DI BENI E SERVIZI

ART. 57
(Procedure di aggiudicazione)

1. Alle forniture di beni e servizi si provvede con le modalità previste al titolo II del presente regolamento con esclusione di quelle relative al concorso di idee e alla concessione.

2. E' consentita la trattativa privata diretta con il fornitore soltanto nei casi e con le modalità di cui al successivo art.58.
3. Quando il valore di stima della fornitura di beni, compresi i necessari lavori di installazione, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europeo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le norme contenute nella legge 30 marzo 1981 n° 113.

ART. 58
(Trattativa privata)

1. All'acquisto di beni e servizi, si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con un solo fornitore quando:
 - a) si tratti di spese di insorgenza immediata;
 - b) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art.38, 2° comma, della legge 8 giugno 1990, n° 142 e i provvedimenti di cui all'art.4, 2° comma - della legge 28.02.1985, n° 47;
 - c) Si rendono necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da eccezionali avversità atmosferiche e da pubbliche calamità.

ART. 59
(Commissione preposta all'aggiudicazione)

1. La commissione preposta all'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi, è composta nel modo seguente:
 - a) Segretario dell'Ente:
 - b) Istruttore Responsabile 2° U.O. - Area Tecnica: Membro oppure suo delegato
 - c) Istruttore responsabile o suo delegato dell'Area interessata all'oggetto del contratto
 - d) Istruttore Responsabile 1° U.O. - Area Contabile o suo delegato
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate da un dipendente designato dal Segretario Comunale.

ART. 60
(Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili)

1. Entro il 30 Novembre di ogni anno, i Responsabili dei servizi interessati trasmettono al servizio Economato le previsioni dei fabbisogni per l'anno successivo per:
 - a) Cancelleria, carta, stampati e ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento del proprio servizio;
 - b) necessità di dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio ed attrezzature.

2. Per ogni bene devono essere indicati tutti gli elementi necessari per individuarne le caratteristiche ed il costo.

ART 61
(Piani di acquisto)

1. Ai fabbisogni continui o ricorrenti, si provvede, di norma, con piani di acquisto.
2. A tal fine, entro il 30 novembre di ciascun anno, il servizio economato coordinando le richieste e le proposte dei singoli servizi, elabora un piano di acquisti per ciascun gruppo di beni e servizi dei quali si prevede l'acquisto nel corso dell'anno successivo fornendo la stima della spesa relativa.
3. Il programma di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta Comunale.
4. Contestualmente all'approvazione del piano di cui al precedente comma la Giunta Comunale adotta una deliberazione per l'autorizzazione del relativo acquisto distintamente per ciascun gruppo di beni e servizi.

ART. 62
(Acquisti economici)

1. Agli acquisti di beni e servizi per le esigenze economali provvede il responsabile del servizio economato secondo le direttive emanate dal Sindaco sentito il Segretario e l'Istruttore Responsabile 1^a U.O. - Area Contabile.
2. I contratti per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al comma precedente vengono conclusi a trattativa privata entro il limite di L. 2.000.000=.
3. Previa autorizzazione del Segretario il responsabili del servizio economato può ordinare direttamente le forniture minute o aventi carattere di urgenza sino al limite di L. 500.000=.
4. La gestione del fondo economale, la tenuta dei relativi registri e scritture obbligatorie e la rendicontazione delle somme erogate sono disciplinate da regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n^o 142.

ART.63
(Contabilizzazione e controllo)

1. Per ogni fornitura viene istituita nella contabilità del servizio economato apposito registro in cui sono annotati gli estremi della delibera a contrattare gli importi ordinati, il magazzino o servizio destinatario, il lavoro o l'opera cui è destinata.
2. Ogni fornitura viene registrata in entrata dal responsabile del magazzino depositario e scaricata man mano che si verificano le consegne ai servizi interessati.

ART. 64
(Verifica esecuzioni)

1. La regolarità dell'esecuzione della fornitura è controllata dal responsabile dell'Ufficio Economato al momento della consegna, salvo che per le particolari caratteristiche della merce non sia richiesta anche la presenza del responsabile del servizio cui la stessa è destinata in uso.
2. La regolarità dell'esecuzione è attestata dai funzionari di cui al precedente comma, con annotazione in calce all'ordinativo o alla nota di consegna.
3. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, esse devono essere contestati per iscritto al fornitore dal Servizio Economato, anche su segnalazione del servizio fruitore, non appena rilevati. La gestione della relativa controversia appartiene al responsabile del servizio economato con l'assistenza del Segretario Comunale.

ART. 65
(Verifica e liquidazione delle fatture)

1. Le ditte fornitrici trasmettono le fatture al servizio economato allegando copia dell'ordine. Per ogni fattura ricevuta, il responsabile del servizio economato provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) controllo della sua corrispondenza alle forniture e prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
 - b) accertamento dell'applicazione dei prezzi convenuti;
 - c) verifica della regolarità dei conteggi e la corretta osservanza delle disposizioni tributarie in materia;
 - d) applicazioni di eventuali riduzioni o penalità in caso di ritardi o violazioni di altri impegni contrattualmente assunti;
 - e) regolazione con i fornitori di ogni eventuale contestazione;
 - f) certificazione, mediante annotazione apposta sulla fattura e firmata dal responsabile del servizio economato, dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti di liquidazione sopra previsti e determinazione dell'importo dovuto all'ente.
 - g) invio della fattura, entro 10 giorni dal ricevimento, al servizio ragioneria.

TITOLO 5[^]

COLLAUDI

ART. 66
(Collaudo)

- 1) I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modo previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto e del Foglio patti e condizioni.
- 2) Il tecnico collaudatore è nominato dalla Giunta Comunale e può essere scelto, oltre che tra i tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali, anche tra i funzionari dipendenti dell'ente o di altri enti territoriali.
- 3) Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto.
- 4) Per lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per lavori di importo tra 150 e 500 milioni di lire, il certificato di collaudo può essere sostituito con quello di regolare esecuzione. Il certificato è, in ogni caso, emesso non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori.
- 5) Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.
- 6) E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art.48 del R.D. 23 maggio 1924, n^ 827, come modificato dall'art.1 del D.P.R. 13 Settembre 1976, n^ 904.

ART. 67

(Approvazione dell'atto di collaudo)

- 1) Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi e deve essere approvato dalla Giunta Comunale entro i successivi tre mesi.
- 2) Le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono essere concluse entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 3) Il capitolato speciale d'appalto, per particolari opere complesse, può stabilire che il certificato di collaudo sia emesso entro un anno dall'ultimazione dei lavori.
- 4) La Giunta Comunale approva gli atti di collaudo entro tre mesi dalla ricezione.
- 5) Quando vengono rispettati i termini per l'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e siano comunque trascorsi otto mesi dall'ultimazione dei lavori l'appaltatore avrà diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle somme trattenute a garanzia.

ART. 68

(Cauzione)

- 1) La disciplina della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è stabilita dalle norme del Regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, N^ 827, richiamato in vigore dalla legge 8 giugno 1990, n^ 142, e alle norme del regolamento 12 febbraio 1911, n^ 297, mantenuto in vigore dall'art.64 della succitata legge 8.6.1990, n^ 142.

- 2) I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.
- 3) L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.
- 4) Ai sensi dell'art.180 del citato regolamento 12 febbraio 1911, n^ 297, mantenuto in vigore dall'art. 64 lettera a) della legge 8 giugno 1990 n^142, spetta alla Giunta Comunale autorizzare lo svincolo della cauzione.

TITOLO 6^

CONVENZIONI URBANISTICHE

Art. 69

(Le convenzioni urbanistiche)

- 1) Le convenzioni urbanistiche previste dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n^ 1150 e successive modificazioni e integrazioni disciplinano gli aspetti indicati nel 4^ comma del citato art.28 in conformità con lo schema approvato dal consiglio insieme al progetto di lottizzazione d'iniziativa privata. La deliberazione consiliare ha anche efficacia di deliberazione a contrattare ai sensi dell'art.56 della legge 8 giugno 1990, n^ 142.
- 2) Le convenzioni urbanistiche di regola sono rogate da un Notaio e stipulate dal Segretario Comunale. Quando le stesse convenzioni sono rogate dal Segretario Comunale nella stipula interviene il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce.
- 3) Le convenzioni urbanistiche stipulate vengono assunte in gestione dall'ufficio tecnico comunale il cui responsabile cura le attività di vigilanza sull'esecuzione delle convenzioni stesse.

TITOLO 7^

CONTRATTI DI PRESTAZIONE

ART.70
(Contenuto)

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I, Titolo III del libro V del Codice Civile devono contenere:
 - a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'ente;
 - b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
 - c) la penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;
 - d) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni, da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa compiuta ed accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni pari al 5% di quelli naturali costituenti il periodo di tempo concesso per l'esecuzione della prestazione stessa;
 - e) il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento;
 - f) il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto con esclusione di ogni amichevole composizione;
 - g) il trattamento tributario del rapporto.

TITOLO 8^

LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 71
(Generalità)

1. I lavori e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 23 maggio 1924, n° 2440 per loro natura possono farsi in economia sono i seguenti:
 - a) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazioni di immobili, di proprietà dell'amministrazione, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze;
 - b) lavori ordinari di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
 - c) locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali demaniali sufficienti o idonei;
 - d) spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali;
 - e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - f) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di nota;
 - g) stampa di materiale vario, per ragioni di urgenza;
 - h) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
 - i) spese di rappresentanza e casuali;
 - l) acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;
 - m) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
 - n) materiale di consumo per il funzionamento delle macchine cui al precedente punto m) e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature, comprese quelle elettroniche installate presso i vari uffici e spese per la loro manutenzione; acquisto di mobilio per gli uffici e le scuole;
 - o) riparazione anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori ma soltanto in via d'urgenza; il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali; il pagamento di premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici; il pagamento di spese di trasporto a mezzo vettore, canoni erariali, verifiche dell'ULSS, concessioni per attraversamenti;
 - p) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

- q) noleggio, installazione, gestione, e manutenzione di impianti di riproduzione, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora;
 - r) spese per corsi di formazione, aggiornamento del personale, nonché per i concorsi indette dall'amministrazione.
- 2) Il limite di spesa per ogni lavoro o provvista di servizi di cui al presente articolo, è stabilito nella misura massima di lire 2 milioni.
 - 3) E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio considerato unitario, in più forniture, lavori o servizi.

ART. 72
(Modalità esecutive)

1. I servizi ed i lavori di cui al precedente articolo possono essere eseguiti mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario;
 - c) sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

ART. 73
(Amministrazione diretta)

1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi con materiali, utensili, mezzi di proprietà o opportunamente noleggiati e con personale dell'amministrazione.
2. I lavori ed i servizi di cui sopra sono direttamente gestiti dal responsabile dell'intervento specifico, sotto la vigilanza dell'Istruttore responsabili della U.O. competente per area funzionale di attività.

ART. 74
(Cottimo fiduciario)

1. Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori ed i servizi per i quali occorra ovvero sia opportuno l'affidamento a persone o imprese di notoria capacità ed idoneità.
2. L'esecuzione dei lavori e dei servizi è controllata dall'Ufficio competente sotto la vigilanza dell'Istruttore Responsabile della U.O. competente.

ART. 75
(Modalità per l'affidamento)

1. Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al precedente art.71 lettere a) b) m, n), devono essere richiesti preventivi ad almeno n^ 3 ditte contenenti le condizioni di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, penalità per inadempimenti e/o ritardi.
2. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola ditta nel caso di lavoro e servizi specifici previsti in appositi progetti o preventivi debitamente approvati nonché in caso di lavori di particolare urgenza quando l'importo della spesa non superi L. 5.000.000=.
3. L'ordinazione dei lavori e dei servizi è effettuata dal Segretario Com.le su proposta dell'Istruttore Responsabile della U.O. cui appartiene il servizio specifico che ha promosso il conferimento a cottimo, con la piena osservanza delle norme antimafia.
4. Quando l'assuntore sia inadempiente alle obbligazioni assunte ed alle disposizioni di legge, per l'esecuzione in danno è prevista la rescissione della convenzione con semplice denuncia.

ART. 76
(Modalità di pagamento)

1. Le fatture e le note dei lavori e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del parere del responsabile del servizio che dà atto della regolare esecuzione dei lavori o servizi richiesti e dell'ammontare definitivo della spesa liquidabile.

TITOLO 9^

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

ART. 77
(Osservanza e responsabilità)

1. Nello svolgimento dell'attività contrattuale, gli amministratori, i funzionari responsabili del procedimento e il revisore dei conti, ciascuno per quanto di propria competenza , sono personalmente responsabili della rigorosa osservanza delle leggi dirette a combattere infiltrazioni di carattere mafioso nell'apparato comunale.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa nelle fasi del procedimento per la conclusione dei contratti è riconosciuto a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi del procedimento stesso.
3. Ferma restando l'acquisizione della certificazione prefettizia antimafia di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare il possesso dei requisiti morali dei contraenti richiesti dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, richiedendo a questo fine e per particolari situazioni la collaborazione degli organi di Polizia.
4. Si applicano ai fini della prevenzione della delinquenza di tipo mafioso le disposizioni di cui alla legge 19.03.1990, n^ 55 e successive modificazioni.

5. Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 16 della predetta legge 19.03.1990, n° 55 aggiunto dall'art. 15 del D.L. 13.5.1991, n° 152 convertito nella legge 12.7.1991, n° 193 è fatto obbligo al Comune di comunicare al Prefetto le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale riguardanti acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti per essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità quando il Prefetto ne faccia richiesta motivata.

TITOLO 10[^]

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 78 ***(Rinvio)***

1. Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si fa espresso rinvio a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tale materie ivi comprese quelle del Codice Civile, ove applicabile.

ART. 79 ***(Entrata in vigore)***

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva per effetto del controllo di legittimità ai sensi dell'art. 46 della legge 08.06.1990 n. 142.

INDICE GENERALE

- TITOLO 1	NORME GENERALI	PAG. 1
- TITOLO 2	PROCEDURE CONTRATTUALI	PAG. 12
- TITOLO 3	CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI COMUNALI	PAG. 26
- TITOLO 4	FORNITURA DI BENI E SERVIZI	PAG. 28
- TITOLO 5	COLLAUDI	PAG. 32
- TITOLO 6	CONVENZIONI URBANISTICHE	PAG. 34
- TITOLO 7	CONTRATTI DI PRESTAZIONI D'OPERA	PAG. 34
- TITOLO 8	LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA	PAG. 35
- TITOLO 9	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA	PAG. 38
- TITOLO 10	DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 39

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO 1 - NORME GENERALI	PAG. 2
<i>Art. 1 Oggetto</i>	<i>PAG. 2</i>
<i>Art. 2 Definizione di contratto e di convenzione</i>	<i>PAG. 2</i>
<i>Art. 3 Capacità contrattuale del Comune</i>	<i>PAG. 2</i>
<i>Art. 4 Attività istruttoria, preparatoria e propositiva</i>	<i>PAG. 3</i>
<i>Art. 5 Contratto preliminare</i>	<i>PAG. 3</i>
<i>Art. 6 Deliberazione a contrattare</i>	<i>PAG. 3</i>
<i>Art. 7 Forme di contrattazione</i>	<i>PAG. 4</i>
<i>Art. 8 Pattuizioni generali</i>	<i>PAG. 4</i>
<i>Art. 9 Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche</i>	<i>PAG. 4</i>
<i>Art. 10 Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>Art. 11 Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>Art. 12 Clausole contrattuali predisposte</i>	<i>PAG. 6</i>
<i>Art. 13 Clausole contrattuali onerose</i>	<i>PAG. 6</i>
<i>Art. 14 Inadempimento contrattuale</i>	<i>PAG. 6</i>
<i>Art. 15 Arbitrato</i>	<i>PAG. 6</i>
<i>Art. 16 Transazione</i>	<i>PAG. 6</i>
<i>Art. 17 Responsabilità</i>	<i>PAG. 7</i>
<i>Art. 18 Contenuto della responsabilità d'appalto</i>	<i>PAG. 7</i>
<i>Art. 19 Obbligo del contratto</i>	<i>PAG. 7</i>
<i>Art. 20 Forma dei contratti</i>	<i>PAG. 8</i>
<i>Art. 21 Rogito del contratto</i>	<i>PAG. 8</i>
<i>Art. 22 Stipulazione del contratto</i>	<i>PAG. 8</i>
<i>Art. 23 Spese contrattuali</i>	<i>PAG. 9</i>
<i>Art. 24 Deposito per spese contrattuali e fiscali</i>	<i>PAG. 9</i>
<i>Art. 25 Gestione del contratto</i>	<i>PAG. 9</i>
<i>Art. 26 Integrità del contratto</i>	<i>PAG. 10</i>
TITOLO 2 PROCEDURE CONTRATTUALI	PAG. 11
<i>Art. 27 Ricerca del contraente</i>	<i>PAG. 11</i>
<i>Art. 28 Esclusione dalla contrattazione</i>	<i>PAG. 11</i>
<i>Art. 29 Pubblicità ed esito gare</i>	<i>PAG. 11</i>
<i>Art. 30 Tipi di affidamento</i>	<i>PAG. 12</i>
<i>Art. 31 Definizione e modalità attuative</i>	<i>PAG. 12</i>
<i>Art. 32 Pubblicazione avviso asta pubblica</i>	<i>PAG. 13</i>
<i>Art. 33 Definizione e modalità attuative</i>	<i>PAG. 13</i>
<i>Art. 34 Prescrizioni sui termini selettivi</i>	<i>PAG. 14</i>

<i>Art. 35 Compilazione e custodia della scheda segreta</i>	<i>PAG. 14</i>
<i>Art. 36 Metodo della media mediata</i>	<i>PAG. 14</i>
<i>Art. 37 Offerte anomale</i>	<i>PAG. 15</i>
<i>Art. 38 Commissione di gara</i>	<i>PAG. 15</i>
<i>Art. 39 L'Aggiudicazione</i>	<i>PAG. 16</i>
<i>Art. 40 Qualificazione e modalità attuative</i>	<i>PAG. 16</i>
<i>Art. 41 Elementi di valutazione preordinati</i>	<i>PAG. 16</i>
<i>Art. 42 Commissione Giudicatrice</i>	<i>PAG. 17</i>
<i>Art. 43 Lavori della Commissione Giudicatrice</i>	<i>PAG. 17</i>
<i>Art. 44 Aggiudicazione</i>	<i>PAG. 18</i>
<i>Art. 45 Trattativa privata mediante gara informale</i>	<i>PAG. 19</i>
<i>Art. 46 Procedimento</i>	<i>PAG. 19</i>
<i>Art. 47 Commissione di gara</i>	<i>PAG. 20</i>
<i>Art. 48 Qualificazione</i>	<i>PAG. 21</i>
<i>Art. 49 Modalità attuative</i>	<i>PAG. 21</i>
<i>Art. 50 Qualificazione</i>	<i>PAG. 22</i>
<i>Art. 51 Modalità attuative</i>	<i>PAG. 22</i>
<i>TITOLO 3 CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI COMUNALI</i>	<i>PAG. 23</i>
<i>Art. 52 Concessione di beni demaniali</i>	<i>PAG. 23</i>
<i>Art. 53 Clausole particolari delle concessioni di beni demaniali</i>	<i>PAG. 23</i>
<i>Art. 54 Disciplina delle singole concessioni</i>	<i>PAG. 24</i>
<i>Art. 55 Concessione dei servizi comunali</i>	<i>PAG. 24</i>
<i>Art. 56 Modalità attuative</i>	<i>PAG. 24</i>
<i>TITOLO 4 FORNITURA DI BENI E SERVIZI</i>	<i>PAG. 25</i>
<i>Art. 57 Procedure di aggiudicazione</i>	<i>PAG. 25</i>
<i>Art. 58 Trattativa privata</i>	<i>PAG. 25</i>
<i>Art. 59 Commissione preposta all'aggiudicazione</i>	<i>PAG. 25</i>
<i>Art. 60 Previsione dei bisogni ricorrenti e programmabili</i>	<i>PAG. 26</i>
<i>Art. 61 Piani di acquisto</i>	<i>PAG. 26</i>
<i>Art. 62 Acquisti economici</i>	<i>PAG. 26</i>
<i>Art. 63 Contabilizzazione e controllo</i>	<i>PAG. 27</i>
<i>Art. 64 Verifica esecuzioni</i>	<i>PAG. 27</i>
<i>Art. 65 Verifica e liquidazione delle fatture</i>	<i>PAG. 27</i>
<i>TITOLO 5 COLLAUDI</i>	<i>PAG. 28</i>
<i>Art. 66 Collaudo</i>	<i>PAG. 28</i>
<i>Art. 67 Approvazione dell'atto di collaudo</i>	<i>PAG. 28</i>
<i>Art. 68 Cauzione</i>	<i>PAG. 29</i>
<i>TITOLO 6 CONVENZIONI URBANISTICHE</i>	<i>PAG. 29</i>

<i>Art. 69 Le convenzioni urbanistiche</i>	<i>PAG. 29</i>
<i>TITOLO 7 CONTRATTI DI PRESTAZIONI D'OPERA</i>	<i>PAG. 30</i>
<i>Art. 70 Contenuto</i>	<i>PAG. 30</i>
<i>TITOLO 8 LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA</i>	<i>PAG. 31</i>
<i>Art. 71 Generalità</i>	<i>PAG. 31</i>
<i>Art. 72 Modalità esecutive</i>	<i>PAG. 32</i>
<i>Art. 73 Amministrazione diretta</i>	<i>PAG. 32</i>
<i>Art. 74 Cottimo fiduciario</i>	<i>PAG. 32</i>
<i>Art. 75 Modalità per l'affidamento</i>	<i>PAG. 33</i>
<i>Art. 76 Modalità di pagamento</i>	<i>PAG. 33</i>
<i>TITOLO 9 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA</i>	<i>PAG. 33</i>
<i>Art. 77 Osservanza e responsabilità</i>	<i>PAG. 33</i>
<i>TITOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>PAG. 34</i>
<i>Art. 78 Rinvio</i>	<i>PAG. 34</i>
<i>Art. 79 Entrata in vigore</i>	<i>PAG. 34</i>

Delibera del Consiglio Comunale con verbale n. 14 del 12.05.1992 esecutiva , (CO.RE.CO. n. 5459/2 DEL 16.06.1992.-

Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 14.10.1992 esecutiva, (CO.RE.CO. n. 11089 del 04.11.1992);

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale con verbale n. 05 del 31.01.1996 esecutiva il 06.03.1996 (CO.RE.CO. n. 1266 del 14.02.1996).

Publicato all'albo pretorio dal 12.02.1996 al 27.02.1996 Reg. n° 149.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Augusto Paccanaro

--

Ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, è cioè dal 03.11.1997 al 18.11.1997 n.° 995 di Reg..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Augusto Paccanaro
